

SAFEGUARDING

Premessa

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle società sportive. L'articolo 16 del Decreto Legislativo 39/2021 richiede *la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.*

Inoltre, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare **entro il 31 dicembre 2024**, ex art. 33 D.Lgs. 36/2021 e delibera n.159/89, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori (c.d. **Responsabile Safeguarding**), **mentre entro il 31 agosto 2024**, dovranno predisporre un modello organizzativo dell'attività sportiva e codici di condotta.

Gli adempimenti

La designazione del responsabile in materia di safeguarding non è solo obbligatoria per legge, ma una previsione analoga proviene anche dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25/07/2023, ai sensi della quale il sodalizio sportivo dovrà dotarsi di una figura denominata "responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni", che avrà il compito di monitorare e controllare sulle prescrizioni introdotte dalla delibera stessa. Il termine per la nomina del Responsabile è stato prorogato al **31 dicembre 2024**.

Le due figure, anche se hanno finalità parzialmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono coincidere nella medesima persona; il responsabile contro gli abusi e violenze previsto dalla Delibera CONI deve infatti vigilare attraverso strumenti di tutela e prevenzione di abusi o maltrattamenti sia fisici che psicologici, resi sotto ogni forma e modalità (es. bullismo e cyberbullismo) anche nei confronti di soggetti maggiorenni.

Una volta nominato il responsabile, il cambio del nominativo o la sua riconferma, avviene ordinariamente, ogni anno, al momento dell'affiliazione. Qualora si voglia modificare il Responsabile Safeguarding prima della scadenza dell'affiliazione, la società può procedere con una delibera in tal senso; il Comitato territoriale CSI competente, sulla base del verbale di nomina, provvederà poi all'aggiornamento della scheda di affiliazione.

Il modello organizzativo e i codici di condotta

Il Centro Sportivo Italiano, già a partire dal 2012, ha promosso una propria attività di safeguarding, in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni accademiche, sviluppando un confronto anche a livello internazionale, grazie ad una serie di progetti co-finanziati.

Alla luce dell'esperienza acquisita, sono stati elaborati dei documenti-facsimili che le associazioni sportive possono adattare e adottare, così strutturati:

- modello di controllo
- policy
- codice di condotta.

I documenti sono distinti in relazione agli ambiti di safeguarding a cui si riferiscono:

- tutela dei minori
- contrasto alla violenza di genere
- contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

I modelli, le policy e gli annessi codici di condotta costituiscono, quindi, uno strumento di autoregolamentazione. In prima battuta, servono a prendere coscienza dell'esistenza dei problemi: non solo pedofilia e abusi sessuali che sono la manifestazione più evidente, ma anche razzismo, discriminazioni, il linguaggio violento, bullismo sportivo, ecc.. Ogni associazione ha caratteristiche proprie e pratica discipline sportive anche differenti; gestisce o meno impianti; ha una differente composizione dei tesserati in base all'età e al sesso...

Questi elementi implicano che ciascuna realtà sportiva debba avere propri modelli organizzativi e propri codici di condotta. I facsimili messi a disposizione dal Centro Sportivo Italiano APS, quindi, vanno adattati a ciascuna organizzazione, la quale deve essere consapevole delle proprie capacità di prevenzione e di promozione di uno sport in sicurezza per tutte le atlete e tutti gli atleti.

Per questo, è bene:

- a) leggere attentamente;
- b) adattare alle specifiche esigenze;
- c) attuare in concreto le indicazioni previste.

Come avviene la nomina del responsabile del safeguarding

Ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto, in realtà previsto dalla riforma dello sport, che dovrebbe essere dedicato proprio alla definizione dei requisiti del responsabile del safeguarding e alle sue funzioni. In questa sede, pertanto, si offrono alcune linee guida operative che sono orientate da uno spirito di tutela nei confronti dei dirigenti della società sportiva e da una ricerca di buon senso, soprattutto nella prospettiva di eventuali contenziosi.

La associazione/società sportiva può scegliere di affidare i compiti legati al safeguarding a persone che individua in autonomia. La nomina del Responsabile Safeguarding può essere operata dal Consiglio Direttivo del sodalizio sportivo, soprattutto in questa prima fase.

Potrebbe essere opportuno, tuttavia, sottoporre la decisione alla ratifica dell'assemblea, nella prima occasione utile.

Non esistono disposizioni che vietano espressamente di nominare il Responsabile del Safeguarding tra i soggetti che già operano all'interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente, ma si suggerisce di scegliere persone che possano garantire indipendenza e autonomia e abbiano delle competenze e delle sensibilità sul tema.

Non è necessario, né obbligatorio, affidarsi a professionisti esterni a pagamento; eventualmente, è una facoltà dell'associazione sportiva, ma si ribadisce che non è assolutamente un obbligo di legge.

Le indicazioni, fornite in questa sede, nascono anche da una logica legata alla delicatezza dei processi di safeguarding che potrebbero richiedere il coinvolgimento di un soggetto che conosca l'ambiente sociale, le dinamiche relazionali della associazione sportiva, le specificità di quel contesto. Ecco perché, anche secondo molti ed autorevoli esperti, la nomina di un soggetto "interno" alla società sportiva, quale Responsabile del Safeguarding, costituisce una legittima possibilità.

Sul profilo del responsabile, come già accennato, non esistono indicazioni normative. Nel processo di selezione, si consiglia di individuare persone che, con la giusta autonomia, sono in grado di garantire la necessaria indipendenza di giudizio, dotate di una spiccata sensibilità e forte autorevolezza nell'affrontare le tematiche legate al safeguarding, dotate di competenze e conoscenze che possano facilitare il ruolo e che, in ultima analisi, possano ispirare un forte senso di fiducia. Ovviamente, qualora all'interno del Consiglio Direttivo esistano figure particolarmente qualificate o che già si occupano di safeguarding, si conferma che l'associazione può assolutamente procedere alla nomina

delle medesime quali Responsabili del Safeguarding.

Infine, si richiede la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal Centro Sportivo Italiano APS ai vari livelli, oppure fruibili in e-learning sulla piattaforma CSI Academy. Tutti i Responsabili del Safeguarding delle associazioni e società sportive riceveranno direttamente indicazioni sulle iniziative promosse a livello nazionale, al fine di poter accedere ai necessari aggiornamenti. Dato il ruolo, si ritiene necessario che per il Responsabile del Safeguarding vada richiesto il certificato penale del Casellario Giudiziale, come previsto dal D.lgs. 39/2014.

Quali responsabilità?

Proviamo a chiarire subito un concetto: la funzione dei modelli, delle policy e dei codici di condotta è quella di promuovere un ambiente sportivo sicuro e prevenire rischi di abuso, violenza e discriminazione. Pertanto, si tratta di assumere, attraverso la redazione di documenti, diffusi e portati a conoscenza degli interessati, quegli impegni e quelle buone pratiche che vanno a tutelare proprio l'intera associazione sportiva.

Il Responsabile del Safeguarding, ovviamente, non ha responsabilità penali personali, ma assume il compito di favorire, aggiornare, migliorare, ecc., l'adozione di comportamenti a tutela dei minori, a contrasto della violenza di genere e contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Il suo impegno è rivolto alla promozione di tutte le possibili azioni preventive di situazioni abusanti.

Giova ricordare che l'attuazione di politiche di safeguarding non sostituisce, né elude, la giustizia ordinaria, alla quale è comunque opportuno rivolgersi immediatamente in tutte quelle situazioni che lo richiedano. La giustizia sportiva e associativa restano limitate alle previsioni statutarie e intervengono, all'interno del safeguarding, per quanto applicabile. La valutazione dei reati penali, invece, spetta alle autorità competenti, con le quali si deve essere disponibili ad instaurare la collaborazione necessaria. Il sistema sanzionatorio associativo, a qualsiasi livello, semmai si aggiunge e tende ad attivare provvedimenti cautelativi e/o preventivi.

Cosa fare dopo la nomina

La nomina del Responsabile del Safeguarding, come detto, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. La delibera è conservata dall'associazione sportiva, come da prassi consolidate. Al momento dell'affiliazione, sarà sufficiente inserire nel TACSI le generalità ed i recapiti di contatto del Responsabile del Safeguarding.

I documenti di safeguarding appartengono alla società sportiva, la quale ne cura l'archiviazione. I documenti dovranno essere disponibili a richiesta del CSI o delle autorità competenti e, soprattutto, è opportuno che siano diffusi a tutti gli interessati, attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione della associazione sportiva: sito internet, pagine social, comunicato ufficiale, bacheca presso la sede, stampa e consegna, sottoscrizione da parte dei destinatari, ecc. Sarà proprio il Responsabile del Safeguarding a verificare che tutti i tesserati siano a conoscenza dell'esistenza e dei contenuti di tali documenti e ad individuare le modalità di diffusione più efficaci.

Nella propria area riservata sulla piattaforma MyCSI, ogni associazione potrà, nella sezione dedicata, caricare tutti i documenti che vorrà condividere. Essendo documenti interni, alla normativa vigente non è previsto il caricamento dei documenti di safeguarding sul RASD, né la trasmissione dei medesimi al CONI o a Sport e Salute s.p.a..

Riassumendo: una volta redatti tutti i documenti (modelli organizzativi, policy, codici di condotta, e delibera della nomina del responsabile Safeguarding), questi potranno essere caricati nell'area

riservata in MyCSI, mentre il nominativo del responsabile Safeguarding deve essere indicato tramite TACSI al momento del rinnovo dell'affiliazione.